

REGOLAMENTO FONDO ADRIA EQUILIBRIO

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di polizza, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno suddiviso in quote, al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni dei contratti stipulati in base a tali Condizioni di polizza.

Il Fondo interno a tal fine istituito è denominato Adria Equilibrio.

La Compagnia si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche similari al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata con un anticipo di 90 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote, del Fondo incorporante determinate, in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato e valorizzate all'ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Nei 90 giorni antecedenti alla data di decorrenza della fusione, il Contraente, avendo ricevuto dalla Compagnia il Regolamento del Fondo Interno di destinazione, avrà la possibilità di richiedere, in luogo della fusione di cui sopra, di trasferire le disponibilità presso un altro Fondo Interno, senza l'applicazione di alcun costo, o di sciogliere il contratto senza l'applicazione di alcuna penalità.

Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e collegate al Fondo Interno in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio nel rispetto dei diversi criteri che lo caratterizzano e che vengono riportati negli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Il patrimonio del Fondo Interno viene investito prevalentemente in quote di O.I.C.R. di diritto italiano armonizzati, e conformi alla direttiva 85/611 CEE e successive modifiche ed integrazioni.

La Società ha inoltre la facoltà di investire in parti di O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo della Società stessa o al Gruppo delle Banche reti con le quali la Società ha stipulato accordi commerciali finalizzati alla vendita, come pure può avvalersi di altre società di gestione selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità.

La tipologia degli investimenti del Fondo Interno viene descritta in dettaglio nell'art. 8 del presente Regolamento.

È ammesso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio, secondo i limiti della normativa applicabile a condizione che tali investimenti non alterino i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo Interno esplicitati nel successivo art. 8.

In ogni caso l'esposizione tramite strumenti derivati non potrà essere superiore all'ammontare degli attivi sottostanti.

La gestione del Fondo, la scelta delle politiche di investimento e la relativa attuazione competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.



La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti terzi (intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni) deleghe gestionali, aventi ad oggetto anche l'intero patrimonio del Fondo stesso, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità nell'ambito delle politiche di investimento e di allocazione del patrimonio definiti dalla Compagnia. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Le attività riferibili al Fondo costituiscono un patrimonio distinto sia sotto il profilo contabile sia al fine di copertura delle relative riserve tecniche.

Art. 3 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite al netto delle eventuali passività, comprese le spese e gli oneri di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, con riferimento al giorno per il quale è effettuata la valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno per il quale è effettuata la valorizzazione e dalla liquidità impegnata per operazioni da regolare;
- altre attività di cui:
- tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato.

Tra le passività rientrano, tra l'altro, le seguenti spese maturate anche se non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del fondo;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del fondo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi Interni e le eventuali commissioni retrocesse dalle imprese che promuovono o gestiscono gli OICR assegnati ai Fondi stessi vengono trattenuti dalla Società.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi gli strumenti finanziari derivati ed i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno per il quale è effettuata la valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi gli strumenti finanziari derivati ed i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno per il quale è effettuata la valorizzazione;
- le parti di O.I.C.R. sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno per il quale è



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

effettuata la valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;

- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione (cambi ufficiali BCE).

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari derivati e dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari attivi;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Tutti i fondi sono ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente, il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno per il quale è effettuata la valorizzazione.

La Società può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valorizzazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato giornalmente, il giorno successivo al giorno di calcolo del valore stesso sul sito Internet della Società www.alleanza.it.

Art. 4 - Regime delle spese a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

- commissioni di gestione a favore della Società fissata nella misura dello 0,3% su base annua e calcolata sul valore complessivo del Fondo stesso;
- spese per l'attività di verifica e revisione del Fondo di cui all'Art. 7 del presente Regolamento;
- eventuali oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- spese di deposito ed amministrazione degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
- eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo;
- sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri degli O.I.C.R. in cui sono investite le relative disponibilità.

Le suddette commissioni di gestione sono attualmente comprese tra un minimo del 0,60% ed un massimo dell'1,70% annuo; ad esse si aggiungono le commissioni di performance, negli O.I.C.R. che le prevedono. Qualora le condizioni del mercato finanziario mutino sensibilmente e di

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 -

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

conseguenza l'entità di tali commissioni o spese risulti sensibilmente modificata la Società potrà modificare il presente Regolamento indicando la nuova misura di commissione minima e massima.

In questo caso la Società si obbliga a comunicare al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione ove in aumento. Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione del valore della polizza senza l'applicazione di penali.

La commissione di gestione a favore della Società indicata al precedente punto 1 non potrà essere aumentata dalla Società fino a tutto il 2004. Successivamente la Società si obbliga a comunicare al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione di tale commissione ove in aumento.

Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione del valore della polizza senza l'applicazione di penali o il trasferimento ad altro fondo senza l'applicazione di alcun costo.

La commissione di gestione è calcolata in pro-rata ad ogni valorizzazione; le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità di ciascun Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Sono a carico della Società tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 5 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, solo se favorevoli ai Contraenti.

Tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP e comunicate ai Contraenti e rimarranno depositate presso la direzione della Compagnia.

Art. 6 - Scritture contabili

La contabilità di ciascun Fondo Interno è tenuta dalla Società che provvede alla:

- tenuta di un libro mastro del Fondo Interno, nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2215 c.c., nel quale devono essere annotate cronologicamente le operazioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativa del Fondo Interno, con un aggiornamento delle scritture in linea con la periodicità della valorizzazione delle quote (tali operazioni hanno evidenza separata rispetto a tutte le operazioni registrate dalla Società);
- redazione di un prospetto indicante il valore unitario delle quote in cui è suddiviso il Fondo, inteso come risultato del rapporto tra il valore complessivo netto del Fondo ed il numero delle quote partecipanti alla medesima data di valorizzazione; tale prospetto è compilato con periodicità pari alla valorizzazione delle quote;
- inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:
 - note illustrative;
 - prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323 -

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Il rendiconto del Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla Società di Revisione di cui all'art 7, viene inviato all'ISVAP e messo a disposizione nella sede della Società e nelle sedi di vendita entro 30 giorni dalla sua redazione.

Il rendiconto viene inoltre consegnato su richiesta al Contraente stesso.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte

di una società di revisione, iscritta all'Albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, che:

- accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
- attesta l'esatta determinazione del valore unitario della quota.

OBIETTIVI E CRITERI DEGLI INVESTIMENTI DEL FONDO INTERNO

La Società investe in OICR appartenenti alle categorie liquidità/monetario, obbligazionario e azionario, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in OICR istituiti e/o gestiti da Società del Gruppo Generali.

Art 8 - Fondo Interno "ADRIA-EQUILIBRIO" (non coinvolto nella fusione)

L'investimento si propone di conseguire nel medio termine, una crescita del capitale conferito, a fronte di un livello di rischio "medio/basso", stabilito avendo presente la volatilità storica ed attesa del Fondo. È la linea indicata per gli investitori che desiderano beneficiare non solo della stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari, ma anche delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, realizzando un investimento di medio periodo attraverso una gestione attiva dei due mercati.

Il Fondo investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

| Classi di attività | Min-max |
|---------------------------|----------------|
| Liquidità/Monetario | 0% - 15% |
| Obbligazionario Europa | 55% - 85% |
| Azionario Europa | 0% - 35% |

Per raggiungere gli obiettivi di investimento sopra descritti viene utilizzato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:

- 25% Italy UTS Equity Europe;
- 65% Italy UTS Gov S/M/L Europe;
- 10% Italy Uts Liquidity Europe.